

REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede alla sezione A, punto 3, la possibilità di derogare al tenore massimo totale di anidride solforosa qualora le condizioni climatiche lo richiedano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1609/2001 ⁽⁴⁾, fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa.
- (3) Con lettera del 21 maggio 2001, il governo tedesco ha chiesto di poter autorizzare, per i vini del raccolto 2000 prodotti sul territorio tedesco, un aumento di non oltre 40 milligrammi per litro dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro, a causa di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. È opportuno soddisfare tale richiesta.
- (4) Tale misura temporanea è la sola opzione disponibile per evitare che il raccolto 2000 sia deteriorato e per consentire che esso sia utilizzato per i vini prodotti sul territorio tedesco.

(5) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000 al fine di derogare al tenore massimo totale di anidride solforosa per i vini del raccolto 2000 prodotti sul territorio tedesco.

(6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. L'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono autorizzare a motivo delle condizioni climatiche, per alcuni vini prodotti in determinate zone viticole del loro territorio, che i tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro di cui alla sezione A dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999 siano aumentati di non oltre 40 milligrammi per litro figura all'allegato XII bis del presente regolamento.»

2) È inserito l'allegato XII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9.

ALLEGATO

«ALLEGATO XII bis

Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche*(Articolo 19 del presente regolamento)*

	Anno	Stato membro	Zona(e) viticola(e)	Vini interessati
1.	2000	Germania	Tutte le zone viticole del territorio tedesco	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2000»